

Albo professionale per **INSTALLATORI**

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

Inquadrare l'attività di quei professionisti, sempre più numerosi, che non sono iscritti a Ordini o Collegi e che svolgono attività spesso molto rilevanti in campo economico, consistenti nella prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o, comunque, con il concorso di esso. Questo l'obiettivo della Legge 14/01/2013, n. 4. Il ruolo delle associazioni professionali.

Per tutelare i consumatori, promuovere la conoscibilità e garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, è stata adottata la Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, n. 22) che disciplina le professioni non regolamentate ovvero, come si suol dire, "senza albo".

E' opportuno, per fare chiarezza, capire a chi si applica la nuova normativa. E cominciamo col dire che sono da escludere, dall'ambito di applicazione, tutte le professioni il cui esercizio presuppone l'iscrizione a un Ordine o un Collegio professionale, come ingegneri, avvocati, dottori commercialisti, tanto per fare qualche esempio.

A chi si applica

La nuova normativa si propone di dare un inquadramento all'attività di quei professionisti, sempre più numerosi, che non sono iscritti a Ordini o Collegi

e che svolgono attività spesso molto rilevanti in campo economico, consistenti nella prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o, comunque, con il concorso di esso.

A queste figure professionali viene imposto di evidenziare, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, il riferimento alla legge 4/2013, che risulta applicabile proprio per la tutela della clientela e della fiducia che essa ripone nel professionista. Qualora questa disposizione non venga rispettata, il professionista è sanzionabile ai sensi del Codice del consumo, Dlgs 206/2005, in quanto "responsabile" di una pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore, con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5 mila a 500 mila euro, secondo la gravità e la durata della violazione.

Anche le associazioni professionali di

cui all'articolo 2 della legge 4/2013 sono chiamate a promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente, in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del Codice del consumo, Dlgs 206/2005.

Non si prevede, tuttavia, alcun obbligo di partecipazione a queste associazioni da parte del professionista, in merito al quale la legge vuole promuovere l'autoregolamentazione volontaria e il raggiungimento di standard professionali qualificati in base alle norme tecniche Uni Iso, Uni En Iso, Uni En e Uni, sulla base della direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e delle linee guida Cen 14 del 2010. L'iscrizione alle associazioni risulta consigliabile, ma non obbligatoria.

Le associazioni

Le singole associazioni professionali possono, sempre in questo ambito,

promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali cui partecipano le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Il pagamento della quota associativa sicuramente inciderà sui costi dei servizi del professionista offerti a prezzi più convenienti rispetto a quelli dei professionisti iscritti in Ordini e Collegi, ma in totale assenza di uno standard comune di qualità offerto all'utilizzatore finale.

Questa legge rappresenta un'eccellente occasione per le associazioni come la nostra, con la possibilità di raggiungere crescenti serietà e autorevolezza nelle attività svolte in generale e nella didattica in particolare.

Animac pensa sia giunto il momento di adottare un "Protocollo di intenti" che faccia da riferimento alla categoria che già rappresenta, a tutela sia del consumatore finale, sia degli installatori organizzati e che rispettano il vigente quadro normativo.

I punti essenziali...

• Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in Ordini o Collegi.
2. Ai fini della presente legge, per "professione non organizzata in Ordini o Collegi", di seguito denominata "professione", si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o co-

munque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in Albi o Elenchi ai sensi dell'art. 2229 del Codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

• Art. 2 - Associazioni professionali

1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

...di una legge importante

• Art. 7 - Sistema di attestazione

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativamente a:
 - a) regolare iscrizione del professionista all'associazione;
 - b) requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;

- c) standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
 - d) garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
 - e) eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
 - f) eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica Uni.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

• Art. 8 - Validità dell'attestazione

1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata a ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

• Art. 10 - Vigilanza e sanzioni

1. Il ministero dello Sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'art. 27 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.